



COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2015

Il Funzionario designato per la gestione della tassa sui rifiuti indivisibili (TASI)

Visto l'art.1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito la I.U.C., articolata in tre componenti;
 Visto in particolare l'art. 1, comma 669 e succ., della legge richiamata che introduce la TASI quale componente I.U.C.;
 Visti il D.L. n. 16/2014 e s.m.i. ed il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
 Visti il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i. ed il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;
 Visti l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006 e l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

Informa:

VERSAMENTI DELLA TASI PER L'ANNO 2015

- Entro il **16 giugno 2015** deve essere effettuato il versamento della I rata d'imposta per l'anno 2015.
 L'imposta deve essere versata per l'anno in corso in due rate:
 - la prima rata entro il **16 giugno** (ulizzando le aliquote relative all'anno 2014)
 - la seconda rata entro il **16 dicembre**.
 Quando l'immobile non è condotto direttamente dal possessore la TASI va versata anche dall'utilizzatore.
 L'imposta dovuta è calcolata applicando le seguenti aliquote approvate con delibera C.C. n. 24 del 28/07/2015:

3,3 per mille ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (escluse categorie A/1 - A/8 - A/9)

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI

L'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell'eventuale coniuge, con lo stesso convivente

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

L'immobile del coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non proprietario; l'assegnazione di intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso Ai sensi dell'art. 9 bis c. 2 del d.l. 47/2014, il tributo è dovuto nella misura di 1/3. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3,3 per mille

FORZE DI POLIZIA

Si tratta di un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

0 (zero) per mille

La nozione di "pertinenza" così come contemplata nell'art. 817 del codice civile. Pertanto, come riconosciuto dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, il concetto di "pertinenza" è configurabile allorquando sussistono congiuntamente:

- l'elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra il bene principale (nella specie, abitazione costruita "prima casa") e le relative pertinenze;
- l'elemento soggettivo, consistente nella volontà effettiva, da parte del proprietario dell'unità immobiliare principale o di chi abbia sulla stessa un diritto reale, di porre in modo durevole la pertinenza in rapporto di complementarietà o strumentalità funzionale con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate

All'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le seguenti detrazioni:

Importo complessivo in euro rendita catastale unità abitativa + pertinenze entro:	Detrazione applicabile euro	Resta inteso che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita
da 0,00 (zero) a 250,00	120,00	<p>Le detrazioni spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a concorrenza del suo ammontare; - rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione - se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. <p><u>Detrazioni per figli:</u> Alle abitazioni come sopra definite si applica inoltre un'ulteriore detrazione pari a 20,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione</p>
oltre 250,00 a 300,00	100,00	
oltre 300,00 a 350,00	90,00	
oltre 350,00 a 400,00	70,00	
oltre 400,00 a 450,00	50,00	
oltre 450,00 a 550,00	20,00	
oltre 550,00	0,00	

1.0 per mille FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, alla Legge 26.2.1994, n. 133.

2.5 per mille FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente nell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili

MODALITÀ DI VERSAMENTO Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.46/2014 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale centralizzato.

Il Funzionario Responsabile (Rag. **Papo Bellelli Meri**)

Data **03 SET, 2015**

